DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO E DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 9

Contenuto dell'istanza di fissazione di udienza e termine per il deposito in cancelleria

L'istanza di fissazione dell'udienza deve sempre contenere le conclusioni, di rito e di merito, con esclusione di ogni modificazione delle domande, nonche' la definitiva formulazione delle istanze istruttorie gia' proposte. In mancanza, si intendono formulate le conclusioni di cui al primo atto difensivo dell'istante. Nell'istanza di fissazione dell'udienza o nella nota di precisazione delle conclusioni di cui all'articolo 10, comma 1, ciascuna parte puo' indicare le condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare la lite. Questa indicazione non pregiudica in alcun modo la decisione della causa. La parte e' tenuta al deposito in cancelleria dell'istanza di fissazione di udienza nel termine perentorio di dieci giorni dall'ultima notificazione. Se l'istanza e' fatta congiuntamente, ciascuna delle parti puo' provvedere al deposito.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2004, non più in vigore dal 4 luglio 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5
Titolo	II — Del processo di cognizione davanti al tribunale
Capo	I — del procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-5-2003/art-9-contenuto-dell-istanza-di-fissazione-di-udienza-e-termine-per-il/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it